

22356-25

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 GIU 2025



oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MARIA TERESA BELMONTE
RENATA SESSA
PAOLA BORRELLI
GIOVANNI FRANCOLINI
ROSARIA GIORDANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 756/2025
CC - 21/05/2025
R.G.N. 10994/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Tullio Zampacorta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa riqualificazione del delitto in quello di furto tentato con esclusione della circostanza aggravante

dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, ha condannato l'imputata per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza la [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Tullio Zampacorta, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, deduce omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., potendosi instare per la stessa, come avvenuto, anche nelle conclusioni rassegnate nell'ambito del procedimento camerale, essendo i relativi presupposti rilevabili d'ufficio dal giudice, finanche in sede di legittimità.

Evidenzia, al riguardo, che sussistono i relativi presupposti applicativi avendo il tentato furto riguardato beni di consumo, immediatamente restituiti all'avente diritto.

2.2. Mediante il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

A fondamento della censura sottolinea che la motivazione si è fondata sull'esistenza di fatti successivi a quello in esame che, tuttavia, erano stati dichiarati non punibili ex art. 131-*bis* cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Occorre premettere che la ricorrente ha chiesto ritualmente alla Corte d'appello di vagliare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., poiché, sebbene ciò sia avvenuto solo nelle conclusioni depositate, nell'ambito del rito camerale, dal difensore, si tratta di questione rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, principio affermato in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

Effettivamente, come deduce l'imputata, la decisione impugnata non ha motivato rispetto a tale richiesta della parte.

Sennonché, ciò non radica un vizio della pronuncia, poiché si trattava di un'istanza manifestamente infondata, atteso che era comunque ostantiva, nel caso in esame, alla dichiarazione di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., la circostanza che, come evidenziato nella sentenza di primo grado, la Mustafa ha commesso altri delitti della stessa indole.

Né al riguardo assume rilievo che, per questi reati, l'imputata abbia ottenuto una pronuncia di declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., atteso che, come hanno chiarito le Sezioni Unite nella fondamentale sentenza "Tushaj", ai fini della valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dalla predetta norma «il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento» e che «nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-*bis*» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, in motivazione).

Analoghi principi sono ritraibili dalla successiva decisione delle Sezioni Unite "De Martino", che, nel ritenere che anche le relative sentenze debbano essere iscritte nel casellario giudiziale, ha posto in rilievo che ciò è funzionale a consentire la valutazione del criterio della "non abitualità del comportamento" in futuri giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463).

2. Il secondo motivo non è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Occorre considerare che, come è stato chiarito dalla richiamata sentenza "Tushaj", la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. postula l'accertamento dell'illecito penale e la responsabilità dell'imputato per la commissione dello stesso (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, in motivazione, cit.).

In ragione di ciò, questa Corte ha già chiarito, con riferimento all'istituto della sospensione condizionale della pena, che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostantivo al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05).

Ad analoghe conclusioni il collegio ritiene di dover pervenire con riferimento alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Infatti, l'art. 175, primo comma, cod. pen., stabilisce che: «Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero

una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ...».

Il beneficio in questione può, dunque, essere denegato anche avendo riguardo ai precedenti penali e giudiziari dell'imputato, in forza della disposizione espressa dall'art. 133, secondo comma, lett. b), cod. pen.

Precedenti, questi, nell'ambito dei quali ben possono essere annoverati, anche se non hanno dato luogo ad una statuizione di condanna (che sarebbe ex se preclusiva del beneficio della non menzione) i provvedimenti emessi, tanto nel corso delle indagini preliminari in sede di archiviazione, che all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Tali provvedimenti, invero, presuppongono l'accertamento della responsabilità penale dell'indagato o dell'imputato per il fatto pur dichiarato non punibile perché di lieve entità.

E, del resto, la possibilità di iscrivere detti provvedimenti nel casellario giudiziario è finalizzata, come hanno chiarito le Sezioni Unite nella citata sentenza "De Martino", anche a compiere valutazioni prognostiche correlate alla valenza di precedenti che essi assumono in successivi giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463, cit.).

Pertanto, deve essere affermato il principio di diritto per il quale, nell'ambito delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. - che, ai sensi dell'art. 175, primo comma, del medesimo codice, possono giustificare la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - rientrano anche i provvedimenti di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Dunque, la decisione impugnata, nel fare riferimento, laddove ha denegato il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, ai due precedenti per i quali la ricorrente ha ottenuto l'archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., si è conformata all'enunciato principio.


3. Il ricorso deve, dunque, essere nel complesso rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2025

Il Consigliere Estensore

ROSARIA GIORDANO


Il Presidente

MARIA TERESA BELICONE
